



*Ufficio Legislativo e Legale  
della Presidenza della Regione Siciliana*

**MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE**

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| <b>Estremi del Provvedimento</b> | <b>Sentenza n.40 dei 26/02/2014 - 10/03/2014</b><br><b>Udienza pubblica del 14/01/2014</b>   |
| <b>Massima n. 1:</b>             | <b>Titolo</b><br>Trasporti - Norme della Provincia di Bolzano – Normativa dei servizi di trasporto pubblico di persone - Contributo chilometrico per servizio urbano ed extraurbano - Ricorso del Governo - Omessa motivazione in ordine al parametro evocato - Inammissibilità della questione.<br><br><b>Testo</b><br>Viene dichiarata l'inammissibilità, per difetto di motivazione, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, comma 10, della legge della Provincia di Bolzano 20 dicembre 2012, n. 22 - impugnato dal Presidente del Consiglio dei Ministri in riferimento all'art. 81, quarto comma, Cost. - in materia di contributi chilometrici per i servizi di trasporto pubblico di persone. |
| <b>NOTE:</b>                     | <b>Atti oggetto del giudizio</b><br>legge provincia Bolzano 20/12/2012 n. 22 art. 23 co. 10<br><br><b>Parametri costituzionali</b><br>Costituzione art. 81 co. 4   |

**Redattore: D.ssa Gabriella Cagnazzo**  
**Visto: Avv. Beatrice Fiandaca**

